

ISS “Novelli” di Marcianise
Crediti Scolastici
A.s. 2020/20201

Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile **2017** recante “**Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato**”, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” **ha apportato significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.** Le relative disposizioni, contenute nel Capo III (artt.12-21), sono entrate in vigore dall’1 settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Requisiti di ammissione all'esame dei candidati interni previsti dall'art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017.

Per essere ammessi agli Esami di Stato requisiti necessari sono :

- a) Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) Partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) Svolgimento dell'attività relativa ai PCTO (percorsi precedentemente denominati di alternanza scuola-lavoro) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di **votazione inferiore a sei decimi in una disciplina** o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo

I Crediti Scolastici sono normati dall'Art. 15 del decreto legislativo 62/2017.

Comma 1 , Art. 15 decreto legislativo 62/2017

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti

Esami di Stato a.s. 2020/2021

Max 12 punti di credito per il 3° anno
Max 13 punti di credito per il 4° anno
Max 15 punti di credito per il 5° anno



Per un totale
massimo di **40
punti di credito**

Max **20 punti** Prima Prova
Max **20 punti** Seconda Prova
E' stata eliminata la Terza Prova



Per un totale massimo
di **40 punti**

Max **20 punti** Colloquio orale



Per un massimo di **20
punti**

Valutazione massima 100, voto espresso in centesimi

Il decreto legislativo n. 62/2017 nell'allegato A prevede :

La Tabella denominata "Attribuzione del credito scolastico" che definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali **per ciascun anno di corso** e la fascia di attribuzione del credito scolastico

Detta tabella viene di seguito riportata:

1)Tabella “attribuzione credito scolastico”

Media dei voti M	Fasce di credito relative al 3° anno	Fasce di credito relative al 4° anno	Fasce di credito relative al 5° anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Per l'a.s. corrente 2020/2021 i crediti relativi al Terzo e al Quarto anno degli alunni che frequentano per l'a.s. corrente 2020/2021 la classe Quinta già sono stati attribuiti l'anno scorso 2019/2020 e l'anno precedente 2018/2019 su base 40 e dunque non vi è la necessità di operare alcuna conversione, a differenza di quanto avvenuto l'anno scorso a.s. 2019/2020 e due anni fa a.s. 2019/2020. Per l'a.s. 2020/2021....decreto a regime

Crediti Scolastici

Classi Terze, Quarte e Quinte

a.s. 2020/2021

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico per gli allievi del triennio, oltre alla media aritmetica M dei voti riportata in seno agli scrutini finali, si considereranno i seguenti quattro parametri :

1)Frequenza

2)Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo anche con riferimento :

a)alla partecipazione attiva e proficua alle attività di PCTO e considerazione del profitto che ne ha tratto.

b)alla partecipazione attiva e proficua alle attività relative all'insegnamento della Religione Cattolica o all' insegnamento alternativo a quello della Religione Cattolica e considerazione del profitto che ne ha tratto.

3)Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall'istituzione scolastica

4) Partecipazione documentata ad attività extrascolastiche non organizzate dalla scuola (Partecipazione a : esperienze formative, Stage, Tirocini, progetti realizzati in ambito extrascolastico, corsi, attività sportive di livello agonistico, Certificazioni linguistiche e/o informatiche , etc)

Il Collegio dei docenti nella seduta del 29 Ottobre 2020 ha deliberato la seguente tabella di valutazione dei parametri:

Parametro	Punteggio
1)Frequenza da 0 a 60 ORE di assenza →0,30 punti da 61 a 80 ORE di assenza → 0,20 punti da 81 a 100 ORE di assenza →0,10 punti Max 0,30 punti	
2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo anche con riferimento : a)alla partecipazione attiva e proficua alle attività di PCTO e considerazione del profitto che ne ha tratto 0,15 punti b)alla partecipazione attiva e proficua alle attività relative all'insegnamento della Religione Cattolica o all' insegnamento alternativo a quello della Religione Cattolica e considerazione del profitto che ne ha tratto 0,10 punti Max 0,25 punti	

Il Collegio nella seduta del 29 ottobre 2020 ha deliberato di considerare assidua la frequenza qualora l'allievo nel corso dell'anno scolastico abbia effettuato un numero di ore di assenze minore o uguale a 100 e di attribuire per il parametro frequenza i punteggi così come riportati di seguito:

Parametro

Punteggio

- 1) **Frequenza** da 0 a 60 ORE di assenza → 0,30 punti
da 61 a 80 ORE di assenza → 0,20 punti
da 81 a 100 ORE di assenza → 0,10 punti

In merito alle assenze dovute a malattie e debitamente certificate,
Il Collegio ha deliberato quanto segue :

Proposta

Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio
aggiuntivo relativo al parametro
Frequenza le assenze,
dovute a motivi di salute, NON vengono
scomutate dal numero totale di ore di
assenze effettuate dallo studente ,
ovvero si valuta il parametro frequenza
scolastica nel caso di **frequenza effettiva a scuola.**

Parametro 3)

Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall'Istituzione scolastica

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico sono valutabili le partecipazioni degli studenti ad attività complementari ed integrative realizzate dall'Istituzione scolastica e rientranti in una di queste tipologie così come di seguito indicate:

a) Partecipazione **documentata** a manifestazioni, eventi, gare, concorsi come esito di **attività curriculari** effettuate nell'ambito dell'istituzione scolastica (ad esempio partecipazione al Festival SLAM, partecipazione ad attività di Orientamento, partecipazione alla Marcia della pace, sfilate, manifestazioni gastronomiche, etc.) .

(Valutazione 0,05 punti per ciascuna attività, max 3 attività valutabili, si valuta anche una sola attività svolta).

Il collegio delibera che al vincitore (primo classificato) di ogni tipologia di gara/concorso di carattere culturale e/o didattico formativo a cui l'istituzione scolastica partecipa venga attribuito il punteggio di 0,15 anziché del punteggio di 0,05 relativo alla sola partecipazione.

b) Partecipazione ad attività progettuali svolte in orario extra curriculare di durata **fino a 10 ore** documentate da un'attestazione redatta e sottoscritta a cura del docente che si occupa dell'attività progettuale.

(Valutazione 0,05 punti per ciascuna attività, max 3 attività valutabili, si valuta anche una sola attività svolta)

b) Partecipazione ad attività progettuali svolte in orario extra curriculare di durata **fino a 10 ore** documentate da un'attestazione redatta e sottoscritta a cura del docente che si occupa dell'attività progettuale.

(Valutazione 0,05 punti per ciascuna attività, max 3 attività valutabili)

c) Partecipazione ad attività progettuali svolte in orario extra curriculare di durata **da 11 ore fino a 30 ore** documentate da un'attestazione redatta e sottoscritta a cura del docente che si occupa dell'attività progettuale.

(Valutazione 0,15 punti per ciascuna attività, max 3 attività valutabili)

d) Partecipazione ad attività progettuali svolte in orario extra curriculare di durata **maggiore o uguale a 31 ore** documentate da un'attestazione redatta e sottoscritta a cura del docente che si occupa dell'attività progettuale.

(Valutazione 0,30 punti per ciascuna attività, max 1 attività valutabile)

e) Partecipazione attiva dei rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di Istituto (frequenza almeno del 75% alle sedute del C.I.)

(Valutazione 0,15 punti)

f) Partecipazione attiva dei rappresentanti degli studenti eletti in seno alla Consulta Provinciale degli Studenti

(Valutazione 0,45 punti = Alla **partecipazione attiva dei rappresentanti degli studenti eletti in seno alla Consulta Provinciale degli Studenti** è attribuito un credito pari a 0,45 punti ovvero viene riconosciuto a detti studenti sia il punteggio massimo relativo al parametro 3) pari a 0,30 punti **che** quello relativo al parametro 4) pari a 0,15 punti per un punteggio totale pari a 0,45 punti)

g) Per ciascun anno del triennio (3°, 4° e 5° anno) è valutabile una sola attività svolta durante il primo Biennio, non ancora valutata ai fini del credito scolastico. Detta attività svolta durante il primo biennio sarà valutata a seconda della tipologia di cui ai casi a), b) ,c), d), e) ed f) .

NOTA BENE

Il punteggio ottenuto dalla valutazione delle attività svolte da un allievo relativamente al parametro 3) tipologie a), b),c),d),e),g) , non potrà in ogni caso superare 0,30 punti.

Precisazioni

- Il punteggio ottenuto dalla valutazione delle attività svolte da un allievo relativamente al parametro 3) (tipologie a), b),c),d),e) e g)), non potrà in ogni caso superare 0,45 punti.
- Affinché possa essere rilasciato, ad un allievo frequentante qualunque anno di ciascun indirizzo di studi di questa Istituzione scolastica, l'attestato di partecipazione relativamente ad un'attività progettuale afferente al POF a.s. 2020/2021 svolta dallo studente internamente all'istituzione scolastica ISS "G.B. Novelli" di Marcianise, l'allievo deve aver frequentato l'attività progettuale per almeno il 75% della durata dell'attività progettuale stessa. **Deroga:** per gli allievi che partecipano alle attività extra curriculari relative al Gruppo Sportivo, in considerazione del fatto che l'orario delle lezioni di molti studenti contempla le lezioni in orario pomeridiano nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, **il collegio delibera quanto segue: è bastevole almeno il 50% delle presenze affinché gli allievi partecipanti alle attività del gruppo sportivo ricevano l'attestazione relativa alla partecipazione alle attività del gruppo sportivo.**
- Gli attestati relativi alle attività delle tipologie a), b), c), d), e),f) e g) devono essere consegnati, per le classi Quinte entro il 10 Maggio affinché siano inserite nel documento del 15 Maggio. Per le classi Terze e Quarte detti attestati dovranno essere consegnati almeno una settimana prima della data dello scrutinio di Giugno.
- **Non sono valutabili** come attività afferenti al parametro 3) le attività e gli stage relativi ai percorsi PCTO.

In merito al parametro 4) si precisa che potranno essere valutate tutte le attività realizzate in ambito extrascolastico a cui l'allievo partecipa di propria iniziativa (quindi non organizzate dalla scuola) e che siano coerenti con il PECUP e che abbiano avuto una ricaduta effettiva sul raggiungimento degli obiettivi del PECUP .

Si pensi, a puro titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, a Certificazioni esterne linguistiche o informatiche acquisite in ambiti extra-scolastici, a stage sull'estero, ad esperienze lavorative stagionali, a tirocini presso studi professionali, a partecipazioni a progetti di carattere sociale, a partecipazione ad attività sportive di livello agonistico, etc..

Precisazioni relative al parametro 4)

Precisazioni relative al parametro 4)

Le certificazioni rilasciate da Enti esterni (certificazioni informatiche e/o certificazioni linguistiche) sono valutabili UNA SOLA VOLTA – come attività extra scolastiche, valutate 0,15 punti , senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento della certificazione

In relazione alle attività complementari ed integrative, realizzate da questa Istituzione Scolastica, che prevedono una certificazione rilasciata da enti esterni alla scuola (certificazioni Informatiche e/o certificazioni linguistiche), la valutazione di dette attività ai fini del credito scolastico avverrà nel seguente modo:

- 0,15 oppure 0,30 punti (se detta attività ha una durata rispettivamente da 11 a 30 ore o superiore a 30 ore) relativamente alla frequenza dell'attività complementare ed integrativa realizzata dalla scuola in orario extracurricolare ai fini della preparazione all'esame per conseguire la certificazione esterna
- Oltre ai punti predetti (attività interna) allo studente saranno attribuiti 0,15 punti nel caso in cui l'allievo superi l'esame e consegua la certificazione esterna obiettivo della attività complementare ed integrativa realizzata dalla scuola in orario extracurricolare

Gli allievi già in possesso di certificazioni esterne perché conseguite negli anni scolastici passati, per i quali dette certificazioni non sono state ancora valutate, possono presentare e far valutare dette certificazioni. Ovviamente dette certificazioni potranno essere presentate e valutate una sola volta nel corso del Triennio.

Crediti scolastici
classi TERZE - QUARTE e QUINTE
Anno scolastico 2020-2021

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi Terze , Quarte e Quinte relativamente all'anno scolastico 2020/2021, il Collegio ha deliberato i seguenti criteri :

Qualunque sia la media dei voti realizzata dall'allievo, se il voto di comportamento è strettamente minore di 8 allora all'allievo verrà attribuito automaticamente il minimo della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti.

Se il voto di comportamento è maggiore o uguale ad 8:

si distinguono i seguenti casi a seconda che la media M conseguita dall'allievo in seno allo scrutinio finale sia minore di 6 (per le sole classi Quinte) oppure per tutte le classi Terze, Quarte e Quinte sia compresa tra 6 e 9 (9 incluso) oppure sia compresa tra 9 e 10.

Caso media M strettamente minore di 6 : $M < 6$ (Per le sole classi Quinte)

- se la media M strettamente minore di 6 è tale che la sua parte decimale è maggiore o uguale del valore di 0,90 allora si attribuirà all'allievo come credito scolastico il valore di punti 8 ; se la media M strettamente minore di 6 è tale che la sua parte decimale è strettamente minore del valore di 0,90 ma all'allievo è stato attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento di uno o più di uno dei quattro parametri prima contemplati, alla parte decimale della media M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P . Se tale nuovo valore ottenuto è ancora strettamente minore del valore di 0,90 all'allievo sarà attribuito, come credito scolastico, il valore minimo della relativa banda di oscillazione ovvero punti 7 , se invece tale nuovo valore è maggiore o uguale del valore di 0,90 allora all'allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della relativa banda di oscillazione ovvero punti 8.

Se la media M è compresa tra 6 e 9 (9 incluso) :

- Considerata la media M dei voti, se la sua parte decimale è maggiore del valore di 0,50 allora si attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media M.
- Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di 0,50 ma all'allievo è stato attribuito un punteggio aggiuntivo **P** in virtù del soddisfacimento di uno o più di uno dei quattro parametri sopra contemplati, alla parte decimale della media M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P.

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore o uguale al valore di 0,50 all'allievo sarà attribuito, come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è maggiore del valore di 0,50 allora all'allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di oscillazione.

Per gli allievi meritevoli ovvero nel caso in cui un allievo riporti una media M con $9 < M \leq 10$, si propone al Collegio di deliberare il seguente criterio:

Classi Terze, Quarte e QUINTE : media $9 < M \leq 10$

- se la media M dei voti conseguita dall'allievo è **maggiore o uguale** al valore di 9,20
 - prescindendo dalla valutazione dei 3 parametri - si attribuisce direttamente il massimo della relativa banda di oscillazione, ovvero 12 punti per il Terzo anno, 13 punti per il Quarto anno e 15 punti per il Quinto anno.
- Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,20:

$$9 < M < 9,20$$

nell'attribuzione del credito scolastico si considererà anche l'eventuale punteggio P scaturito dalla valutazione dei 3 parametri.

Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore al valore di 0,20 ma all'allievo è stato attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento di uno o più di uno dei quattro parametri contemplati dalla normativa, alla parte decimale della media M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P . Se tale nuovo valore ottenuto è ancora minore o uguale al valore di 0,50 all'allievo sarà attribuito, come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è maggiore del valore di 0,50 allora all'allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di oscillazione.

E cosa succede per i crediti «provvisori» attribuiti per l'a.s. 2019/2020 ???

Si vuole ricordare che al comma 4 dell'Art. 4 per dell'O.M. N° 11 del 16/05/2020 ovvero della Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti viene indicato quale credito attribuire agli allievi delle classi Terze e Quarte che in seno agli scrutini di Giugno 2020 hanno riportato almeno una insufficienza:

Comma 4 Art. 4 O.M. n° 11 del 16 Maggio 2020

Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo n° 62/2017. Nel caso di **media inferiore a sei decimi** per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, **fatta salva la possibilità di integrarlo**, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato (PAI) di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi **con media non inferiore a sei decimi**, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti

Successivamente, con la **Nota n. 8464 del 28 Maggio 2020** avente quale Oggetto : «Ordinanze Ministeriali n° 9,10 e 11 del 16 Maggio 2020 chiarimenti ed indicazioni operative», veniva chiarito che :

In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all'articolo 4, comma 4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto.

E dunque per gli studenti che in seno agli scrutini di Giugno 2020 hanno registrato almeno una insufficienza e quindi per i quali è stato necessario predisporre un PIA, vengono deliberati i criteri per attribuire il credito scolastico in seno agli scrutini finali di Giugno 2021 , criteri che stabiliscono se confermare il credito provvisorio pari a 6 punti attribuito allo studente al termine dell'a.s. 2019/2020 o se integrare detto credito di 1 punto e dunque attribuire allo studente un credito scolastico pari a 7 punti.

Criteri

- Si attribuirà un credito pari a 6 punti all'allievo che, se ammesso all'anno successivo (o agli Esami di Stato) in seno agli scrutini di Giugno 2021, ha riportato più di 3 insufficienze in seno agli scrutini di Giugno 2020. In tal caso dunque viene confermato il credito «provvisorio» attribuito all'allievo in seno agli scrutini di Giugno 2020.
- Si attribuirà un credito pari a 7 punti all'allievo che, se ammesso all'anno successivo (o agli Esami di Stato) in seno agli scrutini di Giugno 2021, ha riportato fino a 3 insufficienze in seno agli scrutini di Giugno 2020.

Candidati esterni

Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Le tabelle che regolano l'attribuzione dei crediti per i candidati esterni (privatisti) sia per gli esami di idoneità che per gli Esami preliminari agli Esami di Stato sono le medesime di quelle utilizzate per i candidati interni.

1)Tabella “attribuzione credito scolastico”

Media dei voti M	Fasce di credito relative al 3° anno	Fasce di credito relative al 4° anno	Fasce di credito relative al 5° anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Tabella conversione crediti per gli allievi che hanno avuto attribuito il credito per le classi Terze e Quarta su base 25

Somma dei crediti conseguiti per le classi 3[^] e 4[^]	Nuovo credito (totale) attribuito per le classi 3[^] e 4[^]
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

3)Tabella di conversione da utilizzare in questa fase transitoria per attribuire il credito relativo al Terzo anno a coloro che hanno avuto attribuito il credito relativo al Terzo anno con il precedente sistema di crediti su base 25

Vecchio credito conseguito per la classe 3[^]	Nuovo credito attribuito per la classe 3[^]
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Valutazione del curriculum scolastico del candidato esterno

Per i candidati esterni , ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del Curriculum scolastico, il collegio delibera di valutare:

- 0,35 punti per ogni attestazione/ certificazione relativa a percorsi di studio/formazione coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi per il quale l'aspirante si presenta a sostenere gli Esami in qualità di candidato esterno (max 2 titoli valutabili per ciascuno degli anni)
- 0,15 punti per ogni certificazione linguistica o informatica (max 2 certificazioni valutabili per ciascuno degli anni)

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico per i candidati esterni relativamente all'anno scolastico 2020/2021, il collegio dei docenti delibera i seguenti criteri :

considerate le Tabelle dei crediti , si distinguono i seguenti casi a seconda che la media M conseguita dal candidato esterno sia compresa tra 6 e 9 (9 incluso) oppure sia compresa tra 9 e 10.

Se la media M conseguita dal candidato esterno è compresa tra 6 e 9 (9 incluso) :

- Considerata la media M dei voti, se la sua parte decimale è maggiore del valore di 0,50 allora si attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media M .
- Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di 0,50 ma all'allievo è stato attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù della valutazione del suo Curriculum scolastico, alla parte decimale della media M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P .

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore o uguale al valore di 0,50 all'allievo sarà attribuito, come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è maggiore del valore di 0,50 allora all'allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di oscillazione.

Per i candidati esterni che riportino una media M con $9 < M \leq 10$, si propone al Collegio di deliberare il seguente criterio:

- se la media M dei voti conseguita dal candidato esterno è **maggiore o uguale** al valore di 9,20
 - prescindendo dalla valutazione del Curriculum scolastico del candidato esterno- si attribuisce direttamente il massimo della relativa banda di oscillazione.
- Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,20:

$$9 < M < 9,20$$

nell'attribuzione del credito scolastico si considererà anche l'eventuale punteggio **P** scaturito dalla valutazione del Curriculum scolastico del candidato esterno

Criteri di attribuzione della Lode (normati da legge)

A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle due prove e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.

La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle due prove e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di sessanta centesimi.

La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio **fino a un massimo di cinque punti** ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di **almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti**.

Criteri di attribuzione della Lode

La commissione, **ALL'UNANIMITA'**, può attribuire la lode solo se sono soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni :

- 1) Il candidato deve conseguire il punteggio massimo di **100 punti senza usufruire dell'integrazione** del punteggio così come contemplata dal comma 5 Art. 18 decreto legislativo 6272017).
- 2) Il candidato deve aver conseguito **con voto UNANIME** del consiglio di classe il credito scolastico massimo (totale credito relativo ai tre anni pari a 40 punti).
- 3) Il candidato deve aver conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

Abbreviazione per merito

comma 4 Art. 13 decreto legislativo 62/2017

Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo gli alunni che:

- 1) Hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe (classe Quarta) un voto maggiore o uguale a 8/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto maggiore o uguale a 8 nel comportamento.
- 2) che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado
- 3) che hanno riportato una votazione maggiore o uguale a 7/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto maggiore o uguale a 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo (ovvero nella Seconda e Terza classe del corso di studi) **senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.**

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Credito scolastico relativo ad abbreviazione per merito

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella 1) denominata "attribuzione del Credito Scolastico" di cui all'allegato A del decreto legislativo 62/2017 , in relazione alla media dei voti conseguita dall'alunno nel penultimo anno di corso (classe Quarta).